



*Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri” e, in particolare l’articolo 112, settimo comma;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri 1 agosto 2013, n. 1518, registrato alla Corte dei Conti il 24 settembre 2013 (Reg. n. 8, Fog. n. 28), recante il provvedimento previsto dall’articolo 112, settimo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018”;

VISTO il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, relativo alla disciplina delle articolazioni interne delle strutture di livello dirigenziale generale istituite presso l’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

CONSIDERATO che, ai sensi delle predette disposizioni, la quantificazione della componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati attribuita al personale della carriera diplomatica è determinata mediante il procedimento negoziale di cui all’articolo 112 del d.P.R. n. 18 del 1967;

RITENUTO di confermare la possibilità di preporre ad uffici di livello dirigenziale non generale di particolare responsabilità e rilevanza funzionari aventi il grado di ministro plenipotenziario, attribuendo ad essi e ai loro vicari una posizione funzionale superiore;

CONSIDERATA l'opportunità di aggiornare la graduazione delle posizioni ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato presso l'amministrazione centrale prevista dal succitato decreto ministeriale 1 agosto 2013, in funzione delle modifiche nell'organizzazione del Ministero successivamente intervenute;

SENTITE le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 112, secondo comma del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai fini della determinazione del trattamento economico, le posizioni ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato presso l'amministrazione centrale sono graduate come segue:

a) Segretario generale;

b1) capo di Gabinetto; vice segretario generale;

b) capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica; ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; direttore generale; capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati;

c1) vice capo di Gabinetto; vice capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica; vice ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; vice direttore generale/direttore centrale; vice capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati; capo di unità della Segreteria generale; direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento; capo dell'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;

c) capo di segreteria di Vice Ministro di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata; capo di unità di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata; capo, di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata, di uno degli uffici di particolare responsabilità e rilevanza, individuati, nel limite massimo di diciotto posizioni, con il decreto di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) capo di ufficio; capo di segreteria di Sottosegretario di Stato; capo di segreteria del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero, di direzione generale, del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati; ispettore operante nell'ambito dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; funzionario vicario di capo di unità; funzionario del grado di consigliere di legazione o consigliere di ambasciata con funzioni di capo di divisione istituita nell'ambito dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento o con funzioni vicarie di capo di ufficio con posizione funzionale di cui alla lettera c); titolare di una posizione di cui alla lettera c) con grado inferiore a consigliere d'ambasciata;

e1) funzionario vicario di capo di ufficio con posizione funzionale di cui alla lettera d); funzionario vicario di capo di segreteria di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero, di direzione generale, del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati;

e) capo di sezione;

f) funzionario addetto ad ufficio.

Articolo 2

1. La posizione dei funzionari diplomatici, collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, è equiparata a quella dei funzionari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e1), e) ed f), in relazione al livello di responsabilità che l'incarico comporta e alla rilevanza della materia trattata, nonché al tipo di relazioni intrattenute con l'esterno e in particolare con le altre amministrazioni dello Stato.

2. Le posizioni funzionali di cui al comma 1 sono attribuite con decreto del Direttore generale per le risorse e l'innovazione, sentito il Segretario generale per le posizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e su sua proposta per i funzionari addetti alle unità della Segreteria generale.

Articolo 3

1. Ad integrazione delle posizioni menzionate all'articolo 1, comma 1, lettere b1) e c1), fatta salva la possibilità di attribuire tale ultima posizione anche a funzionari del grado di ministro plenipotenziario in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, le posizioni funzionali di cui all'articolo 2 sono attribuite ai funzionari diplomatici addetti agli uffici di diretta collaborazione con decreto del Direttore generale per le risorse e l'innovazione su proposta del capo di Gabinetto, in relazione al livello di responsabilità che l'incarico comporta e alla rilevanza della materia trattata, nonché al tipo di relazioni intrattenute con l'esterno e in particolare con le altre amministrazioni dello Stato.

Articolo 4

1. La posizione dei funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni pubbliche è correlata agli incarichi loro affidati dai predetti organi o enti.

Articolo 5

1. Cessa di applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 2013 n. 1518 citato in premessa.

2. Il presente decreto si applica dal 1° gennaio 2022.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la conseguente registrazione.

Roma, 17/12/2021

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LUIGI DI MAIO

In Data/On Date:

venerdì 17 dicembre 2021 18:59:26



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero 1202/2754 del 17/12/2021, con oggetto ESTERI DM n. 2754 Equiparazione degli incarichi per la carriera diplomatica pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0055848 - Ingresso - 20/12/2021 - 12:14 ed è stato ammesso alla registrazione il 29/12/2021 n. 3078

Il Magistrato Istruttore

ANGELA PRIA
(Firmato digitalmente)